

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA  
*I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)*  
**Resoconto di martedì 12 gennaio 2010**

**Modifiche alla legge n. 91 del 1992, recante nuove norme sulla cittadinanza.**  
**C. 103-104-457-566-718-995-1048-1592-2006-2035-2431-2670-2684-2904-2910-A.**  
*(Esame emendamenti e conclusione).*

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata, in luogo del Comitato dei nove, per l'esame, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del Regolamento, degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento in titolo. La Commissione è quindi chiamata a deliberare il parere da esprimere sugli emendamenti già presentati, nonché a deliberare la presentazione di eventuali emendamenti della Commissione stessa. A tale proposito, comunica che la relatrice ha presentato alcune proposte emendative che intende sottoporre alla valutazione della Commissione (*vedi allegato*).

Giuseppe CALDERISI (PdL) informa i gruppi di minoranza del fatto che il gruppo del Popolo della libertà e, a quanto gli risulta, anche quello della Lega Nord Padania intendono chiedere il rinvio del provvedimento in Commissione al fine di permettere un approfondimento sui punti più controversi del dibattito ed in particolare sul tema dei minori. Ritiene che tale passo sia necessario se davvero si vuole arrivare a un testo che, salve le differenze di posizione dei diversi gruppi, sia il più possibile condiviso in modo da apportare alla legge vigente i miglioramenti che in questo momento sono possibili.

David FAVIA (IdV) ritiene che l'appello all'approfondimento del dibattito sia ormai tardivo, dal momento che la Commissione ha discusso in materia di cittadinanza per oltre un anno. L'opposizione ha tentato per mesi, invano, di raggiungere un accordo con la maggioranza, ma si è scontrata sempre con una chiusura totale. Alla fine la maggioranza ha presentato un testo che ignora le richieste dei gruppi di opposizione. Ora che il provvedimento è giunto all'esame dell'Assemblea, appare più serio andare avanti, anche perché la richiesta di rinvio del provvedimento in Commissione appare motivata, più che da una disponibilità della maggioranza al dialogo, da un timore della maggioranza stessa di spaccarsi, su un tema così importante, nel corso della imminente campagna elettorale.

Raffaele VOLPI (LNP), nel confermare che il gruppo della Lega Nord Padania intende chiedere il rinvio del provvedimento in Commissione, ricorda come il suo gruppo abbia già segnalato nel corso del dibattito la necessità di un maggiore approfondimento dei temi in discussione, anche al fine di porre la materia della cittadinanza al riparo dalle tensioni proprie della campagna elettorale: la sua parte politica non vuole, infatti, che questioni delicate come quelle legate alla cittadinanza diventino argomento di scontro in campagna elettorale.

Mario TASSONE (UdC) rileva che la maggioranza è d'accordo soltanto sul rinvio del provvedimento in Commissione, mentre sul merito delle questioni è totalmente divisa al suo interno. Stando così le cose, è evidente che il rinvio in Commissione non potrà risolvere i problemi, che non sono di natura procedurale, ma politica. Per questa ragione il suo gruppo ritiene che si debba procedere con l'esame in Assemblea.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) nega che esista una divisione significativa della maggioranza sui temi della cittadinanza: esiste, semmai, un sano e costruttivo dibattito interno, che è del tutto fisiologico. A suo parere, il rinvio del testo in Commissione è inevitabile, considerato che si è portato in Assemblea un testo non ancora maturo. Se l'opposizione però pensa di sfruttare il

fatto in campagna elettorale, immaginando di poter far leva su presunte divisioni della maggioranza, sbaglia i suoi conti e troverà invece una maggioranza unita e consapevole del fatto che su una riforma di portata epocale come quella sulla cittadinanza è indispensabile una riflessione molto approfondita.

Sesa AMICI (PD) ricorda che l'iscrizione del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea è avvenuta, in quota opposizione, su richiesta del suo gruppo, dopo oltre un anno di discussione. La sua parte politica è infatti convinta che il fenomeno delle migrazioni non sia soltanto un problema di sicurezza, ma ponga questioni epocali cui occorre dare risposta in un quadro più vasto. Il testo predisposto dalla relatrice e presentato all'Assemblea è frutto di una mediazione interna alla maggioranza e di fatto è un testo peggiorativo della legge vigente, senza contare che presenta il grave difetto di non prendere in considerazione il problema dei minori. Il suo gruppo è contrario al rinvio in Commissione perché questo è utile se sussistono le condizioni politiche per raggiungere un accordo più ampio o per apportare modifiche significative ad un testo: tali condizioni tuttavia in questo momento non esistono. È indubbio, peraltro, che una campagna elettorale non assicuri quel clima di serenità che è invece indispensabile per affrontare con profitto questioni delicate e complesse come quelle legate al tema della cittadinanza.

Salvatore VASSALLO (PD) ritiene che esista più di un legittimo sospetto che la decisione di rinviare in Commissione l'esame delle proposte di legge in titolo sia dovuta fondamentalmente alle divisioni presenti nella maggioranza, come emerge con chiarezza da quanto pubblicato dagli organi di stampa. Il rischio è che nell'*iter* parlamentare si abbia solo un differimento dei tempi ed una sorta di farsa nei confronti dell'opinione pubblica, essendo molto probabile che anche tra alcuni mesi ci si troverà di fronte alle medesime discussioni ed alle stesse divergenze.

Chiede quindi al collega Calderisi di precisare maggiormente, se possibile, quali sarebbero i preannunciati profili che potrebbero essere oggetto di ulteriori sviluppi e modifiche rispetto al testo elaborato dal relatore con particolare riguardo al tema dei minori. Al contempo, sarebbe sicuramente utile conoscere l'orientamento dei rappresentanti del gruppo della Lega Nord Padania su tali aspetti e sul fatto che la richiesta di rinvio viene motivata in relazione all'opportunità di approfondire diversi profili, soprattutto con riguardo al tema dei minori.

Raffaele VOLPI (LNP) chiarisce che le ragioni per le quali il suo gruppo ritiene necessario il rinvio del provvedimento in Commissione sono quelle illustrate in sede di discussione sulle linee generali del provvedimento.

Giuseppe CALDERISI (PdL), respingendo le accuse di farsa, rivendica la serietà dell'atteggiamento del suo gruppo sul tema della cittadinanza, che è certamente di importanza epocale. Fa presente che un approfondimento è necessario in relazione alla legislazione in materia di cittadinanza degli altri Paesi europei, alcuni dei quali hanno dovuto di recente tornare indietro su decisioni prese in passato. Sottolinea che per una riforma seria e duratura occorre tempo e non fa differenza, se davvero si tiene al risultato, aspettare qualche mese in più.

Donato BRUNO, *presidente*, invita la relatrice ad illustrare gli emendamenti da lei predisposti.

Isabella BERTOLINI (PdL) chiarisce che la proposta n. 1 sopprime, in sostanza, un inciso dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 91 del 1992 il quale consente al coniuge straniero di cittadino italiano di acquisire la cittadinanza senza risiedere in Italia: l'emendamento obbliga lo straniero a risiedere effettivamente in Italia, così da non consentire scorciatoie. La proposta n. 2 intende invece dar seguito ad una segnalazione del Consiglio di Stato, richiamata anche dalla deputata Bernini, nel senso dell'opportunità di prevedere la sospensione del procedimento di concessione della cittadinanza qualora siano necessari accertamenti ulteriori per la tutela della

sicurezza della Repubblica. La proposta n. 3 tende a precisare che il giuramento deve essere prestato non nei locali della prefettura, ma senz'altro davanti al prefetto. La proposta n. 4 prevede la nullità dell'atto di concessione della cittadinanza in caso di utilizzo, da parte dello straniero, di documenti falsi, mentre la proposta n. 5 prevede la revoca della cittadinanza in caso di condanna passata in giudicato per alcuni gravi delitti la cui natura attesta di per sé la mancanza di un vincolo di identificazione dello straniero con la comunità italiana. La proposta n. 6, infine, intende trovare soluzione al problema delle persone nate da genitori privi di cittadinanza in conseguenza della dissoluzione della Repubblica federativa di Jugoslavia.

Il sottosegretario Francesco Nitto PALMA esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati dalla relatrice. In particolare, rileva che la proposta n. 1, sopprimendo la disposizione che consente di acquisire la cittadinanza per matrimonio pur risiedendo all'estero, generalizza il principio della residenza in Italia come requisito per l'acquisto della cittadinanza ed elimina così una disparità di trattamento attualmente prevista nell'articolo 5 della legge n. 91 del 1992. Quanto alla proposta n. 3, ritiene senz'altro corretto che il giuramento sia prestato non, genericamente, nei locali della prefettura, ma senz'altro al cospetto del prefetto. Quanto, infine, alla proposta n. 5, che consente la revoca della cittadinanza in caso di condanna passata in giudicato per una serie di delitti gravi la cui commissione dimostra di per sé l'ostilità nei confronti della comunità del Paese di cui si è diventati cittadini, fa presente, per rispondere fin d'ora a eventuali obiezioni in tal senso, che una tale norma deve ritenersi senz'altro costituzionale atteso, da una parte, che l'articolo 22 della Costituzione, nel momento in cui dispone che la cittadinanza non possa essere revocata per motivi politici, implicitamente ammette che possa esserlo per motivi diversi e, dall'altra parte, che l'articolo 3 della Costituzione prevede la parità di trattamento in presenza di situazioni uguali e la disparità di trattamento in presenza di situazioni diseguali, e non c'è dubbio che la cittadinanza acquisita per diritto di sangue rappresenti una situazione oggettivamente diversa rispetto a quella acquisita per concessione. Osserva che la perdita della cittadinanza è del resto contemplata anche in altri ordinamenti europei, quali quello francese e quello britannico: anzi, rispetto alla legge francese, che prevede addirittura la decadenza dalla cittadinanza, la novella proposta dalla relatrice, disponendo la revoca, si dimostra più garantista, in quanto la revoca presuppone un provvedimento, avverso il quale è quindi possibile esperire rimedi giurisdizionali.

Gianclaudio BRESSA (PD) rileva che, mentre la proposta n. 4 è condivisibile, non lo è la proposta n. 5. A suo avviso, la revoca della cittadinanza presenta, a dispetto degli argomenti portati dal rappresentante del Governo, profili di dubbia costituzionalità. Fa notare, infatti, che una volta acquisita la cittadinanza, lo straniero è cittadino italiano a tutti gli effetti, al pari del cittadino italiano per nascita. Non è quindi pensabile revocargli la cittadinanza a seguito della commissione di determinati reati così come non è possibile nei confronti dei cittadini italiani per nascita.

La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulle proposte emendative predisposte dalla relatrice.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, propone di invitare al ritiro di tutti gli emendamenti presentati all'Assemblea contenuti nel fascicolo n. 1, avvertendo che, diversamente, il parere deve intendersi contrario.

Il sottosegretario Francesco Nitto PALMA, anche alla luce del preannuncio, da parte dei gruppi di maggioranza, della richiesta di rinvio del provvedimento in Commissione, ritiene opportuno rappresentare taluni problemi posti da alcune delle proposte emendative in esame.

Rileva innanzitutto come la regola, per quanto riguarda l'acquisto della cittadinanza da parte degli stranieri, sia quella della concessione, mentre ogni altra forma di acquisto della cittadinanza, compreso il matrimonio, deve ritenersi l'eccezione: eccezione che però, in alcuni casi, deve essere

ricondata sotto la regola generale, come risulta da diverse sentenze del Consiglio di Stato. In particolare, la sentenza n. 5680 del 2007, in materia di cittadinanza per matrimonio, ha chiarito che l'interesse pubblico alla concessione della particolare capacità giuridica connessa allo *status* di cittadino impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante sotto il profilo dell'apporto lavorativo e del rispetto delle regole del Paese stesso. Il Consiglio di Stato ha altresì precisato che la causa preclusiva dell'acquisto della cittadinanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91 del 1992, relativa alla sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, è ampiamente discrezionale, implicando una valutazione dell'amministrazione circa la sussistenza di tali motivi, ed è quindi idonea a degradare ad interesse legittimo il diritto soggettivo ad acquistare la cittadinanza italiana. Per questa ragione il parere del Governo è contrario sugli emendamenti che tendono ad ampliare il numero delle eccezioni rispetto al regime ordinario della concessione.

Per quanto riguarda invece i minori, fa presente che il possesso della cittadinanza non comporta un aumento del patrimonio giuridico di questi ultimi, atteso che il diritto di votare e di partecipare ai concorsi pubblici sono diritti il cui esercizio richiede in ogni caso la maggiore età, mentre, per quanto riguarda le indennità sociali, la cittadinanza comporta solo il diritto all'assegno di accompagnamento, il quale in ogni caso già spetta al minore che ne abbia i requisiti se i genitori sono titolari di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; ove si intenda assicurare il diritto anche al minore i cui genitori non abbiano il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, si può più facilmente intervenire sulla legislazione di riferimento. A fronte di questa sostanziale mancanza di benefici per i minori stranieri a seguito dell'acquisto della cittadinanza, stanno alcuni effetti negativi conseguenti alla concessione della cittadinanza ai minori ed innanzitutto la circostanza che tutti i parenti entro il secondo grado del minore divenuto cittadino italiano acquistano il diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari e non possono essere espulsi dal territorio dello Stato se non per ragioni di sicurezza nazionale.

Rileva poi che diversi emendamenti presentati in Assemblea prevedono che i genitori possano chiedere la cittadinanza italiana per i figli a condizione che questi abbiano vissuto in Italia per un numero di anni che varia ma che in ogni caso è compatibile con i tempi previsti per la richiesta della cittadinanza per i genitori stessi: considerato quindi che dall'acquisto della cittadinanza da parte dei genitori discende la cittadinanza anche per i figli minorenni e che è irragionevole pensare che genitori che non chiedono la cittadinanza per sé intendano chiederla per i figli, non è chiaro quale sia l'intento delle proposte emendative in questione.

Dopo aver rilevato, ancora, che molti degli emendamenti presentati in Assemblea in materia di minori prevedono l'acquisto della cittadinanza con il solo requisito della frequentazione delle scuole di base, osserva come prima dell'adolescenza non sia ancora nemmeno iniziato quel percorso di strutturazione e consolidamento della personalità solo al termine del quale è possibile valutare con sufficiente chiarezza l'orientamento sociale di un individuo: prima della conclusione dell'adolescenza nulla e nessuno può assicurare che l'individuo, una volta adulto, voglia far parte della comunità di accoglienza e non invece contrapporsi alla stessa, magari anche commettendo quel tipo di reati che precludono la concessione della cittadinanza. Va inoltre considerato che in ogni caso il giuramento, che è un momento essenziale e una condizione dell'acquisto della cittadinanza, non può essere prestato prima della maggiore età, con la conseguenza che si avrebbero cittadini italiani sotto condizione, per i quali, tuttavia, gli effetti giuridici derivanti dalla cittadinanza dovrebbero dispiegarsi fin da subito.

Premesso che quelli fin qui accennati sono, a suo avviso, profili sui quali è senza dubbio opportuno un approfondimento, osserva che, al fine di accelerare ulteriormente le procedure per l'acquisto della cittadinanza da parte dei minori al compimento della maggiore età - procedure che in ogni caso richiedono già oggi tempi più brevi - si può ipotizzare di consentire al minore di presentare l'istanza già a sedici anni, atteso che l'ordinamento civilistico italiano consente al sedicenne il compimento di alcuni atti giuridici, fermo restando che l'acquisto della cittadinanza dovrebbe

intervenire solo al raggiungimento della maggiore età.

Per quanto riguarda, ancora, l'acquisto della cittadinanza per matrimonio, ribadito che ad avviso del Governo al proposta n. 1 della relatrice sana una forte anomalia oggi presente nell'articolo 5 della legge n. 91 del 1992, nota come diversi emendamenti presentati in Assemblea su questa materia tendano a sopprimere il comma 2 del medesimo articolo o a ridurre ulteriormente i termini per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio in presenza di figli: al riguardo fa presente che, in ogni caso, non è possibile prescindere dalla definizione di precisi termini temporali, non essendo pensabile rimettere alla discrezionalità del soggetto pubblico la valutazione circa l'opportunità di ridurre il termine ordinario di cui al comma 1 del medesimo articolo 5.

Con riferimento, poi, all'acquisto della cittadinanza a seguito della permanenza sul territorio dello Stato per un certo numero di anni, dopo aver rilevato che molti deputati hanno presentato proposte emendative che tendono a ridurre l'attuale termine di dieci anni di permanenza portandolo da un minimo di cinque a un massimo di otto anni, osserva che gli stessi deputati richiedono, tenuto conto dei requisiti di scolarizzazione, più o meno lo stesso numero di anni di permanenza in Italia anche per i minori nati in Italia o entrativi in tenera età: è tuttavia contraddittorio pensare che, se per un bambino nato o comunque cresciuto fin dall'infanzia in Italia occorrono almeno otto o dieci anni per integrarsi, per un adulto sia sufficiente un tempo identico o inferiore. È certamente vero - i dati lo mostrano - che per la concessione della cittadinanza, dal momento dell'istanza, occorrono circa due anni, che si aggiungono ai dieci richiesti dalla legge, ma è anche vero che per risolvere questo problema non è necessario ridurre il termine di permanenza richiesto, essendo sufficiente consentire allo straniero di avviare le procedure per la concessione della cittadinanza già due anni prima della piena maturazione del requisito di permanenza, come previsto dal testo della Commissione.

Si sofferma infine sull'inciso «anche in ambito familiare», contenuto nell'articolo 3, capoverso articolo 9-ter, lettera c), del testo della Commissione, il quale è stato oggetto in Commissione di un dibattito teso a chiarire se l'inciso debba essere inteso nel senso che il soggetto richiedente la cittadinanza deve rispettare le leggi italiane e i principi fondamentali della Costituzione anche in ambito familiare, e quindi nei confronti dei familiari, oppure nel senso che anche i familiari devono essere persone integrate e rispettose delle leggi italiane e della Costituzione: al riguardo fa presente che il Consiglio di Stato, nella citata sentenza del 2007 ha espresso l'avviso che non possa ritenersi censurabile l'estensione della valutazione circa l'effettivo inserimento sociale e lavorativo anche ai componenti il nucleo familiare, nonché alle frequentazioni dell'aspirante cittadino.

Roberto ZACCARIA (PD) intende richiamare l'attenzione su quanto viene rappresentato sul tema della cittadinanza in un film proiettato in questo periodo nelle sale cinematografiche, dal titolo *Crossing over*, che ha una durata quasi pari a quella dell'intervento testé svolto dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA intende svolgere una precisazione, prima che il collega Zaccaria prosegua nel suo intervento, per far presente come abbia ritenuto doveroso svolgere un ampio intervento per illustrare alcuni profili meritevoli di riflessione ed approfondimento, soprattutto alla luce della delicatezza della materia e del fatto che il Governo non era precedentemente intervenuto. Ritiene peraltro che, ove la Commissione preferisca, il rappresentante dell'Esecutivo può anche rimanere silente purché poi tale silenzio non sia addotto come elemento di criticità nel corso del dibattito.

Roberto ZACCARIA (PD) ritiene che l'illustrazione del Governo sia stata importante per comprendere le motivazioni che sono alla base di talune disposizioni, anche se non se ne condividono i contenuti. Rileva come nella richiamata pellicola cinematografica viene rappresentata la situazione di una famiglia, negli Stati Uniti, in cui alcuni sono cittadini e altri non lo sono e si fa emergere come, accanto ai profili giuridici, vi sono fattori connessi ai concetti di dignità e di persona. La cittadinanza, infatti, attribuisce ad un soggetto la dignità che non consiste solo

nell'averne una serie di diritti politici ma che attiene proprio al modo di vivere nella società. Per quanto riguarda gli aspetti evidenziati dal sottosegretario Palma in merito alla naturalizzazione, intende ricordare come la concessione sia solo una delle situazioni che sono a monte della cittadinanza. Ritiene che gli emendamenti non condivisi dal Governo sull'attribuzione ai minori del diritto di divenire cittadino italiano non siano stati ben compresi, avendo confuso l'istituto della concessione che riguarda la naturalizzazione con le altre situazioni che attengono ai diritti.

Rileva come negli Stati Uniti sia previsto lo *ius soli* prescindendo dallo status giuridico dei genitori. È evidente che l'attribuzione ad un minore di un diritto che non viene riconosciuto ad un altro dà luogo ad una situazione che incide profondamente sulla dignità dell'essere umano. Ritiene quindi opportuno prescindere da calcoli numerici ricordando che i soggetti, nell'ordinamento italiano, sono in primo luogo individui e persone e non si può quindi impostare un ragionamento sulla moltiplicazione dei dati in connessione al numero dei parenti che potrebbero conseguentemente entrare nel territorio italiano.

Ricorda che in Francia la cittadinanza si acquisisce a circa dodici anni, essendo chiara a tutti la necessità di prevedere delle modulazioni. È quindi necessario impostare la riflessione sul tema partendo dall'esigenza di riconoscere ai minori un diritto che è cosa diversa da una concessione.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene che l'intervento del sottosegretario Palma abbia opportunamente fatto intendere quale sarà il percorso futuro delle proposte di legge in esame. Esprime sorpresa, tuttavia, per il contenuto di tale intervento che ha, nonostante la cultura giuridica e la finezza nei ragionamenti che sono proprie del sottosegretario, un'impronta burocratica-ministeriale, a suo avviso inadeguata rispetto alla portata delle riflessioni che il tema richiederebbe.

Nel richiamare quanto testé evidenziato dal collega Zaccaria, rileva come in questa sede non sia in discussione un ragionamento di opportunità giuridica, considerato che la questione fondamentale è quella di definire chi sia cittadino nel territorio della Repubblica italiana sulla base di un diritto. Di fronte a persone che manifestano la volontà di divenire cittadini italiani, si vuole riconoscere un diritto soggettivo attraverso un percorso procedurale predefinito.

In merito all'impostazione seguita dal sottosegretario Palma, che ha ridotto il tema dei minori al conseguimento di benefici in favore della persona, sottolinea come la questione attenga piuttosto all'attribuzione di diritti ai minori, sempre a condizione che i genitori presentino la richiesta. In molti casi, infatti, gli stessi genitori non hanno potuto ancora acquisire la cittadinanza italiana con la conseguenza che, una volta compiuta la maggiore età, il loro figlio può diventare irregolare per lo Stato italiano. Non si vuole quindi riconoscere un diritto per consentire l'attribuzione di indennità ma per riconoscere la cittadinanza della Repubblica italiana: su tale profilo emerge con chiarezza il diverso approccio culturale alla questione che caratterizza il suo gruppo rispetto al Governo. Ricorda quindi come nella recente circolare ministeriale del Ministro Gelmini, volta a regolare il delicato tema della presenza degli stranieri nelle classi, si escludono gli stranieri nati in Italia. Ritiene tale contraddizione sintomatica dello stato di confusione in cui il Governo e la maggioranza si trovano su tale tematica. A suo avviso, quindi, il rinvio in Commissione del provvedimento non consentirà di avere grandi miglioramenti nell'atteggiamento della maggioranza, come dimostrano i risultati emersi dopo la pausa natalizia, che hanno portato la relatrice a proporre un nuovo emendamento in tema di revoca della cittadinanza ed il sottosegretario Palma a svolgere un intervento a suo avviso non condivisibile.

Pierluigi MANTINI (UdC) sottolinea la delicatezza e la complessità della materia in discussione, soffermandosi, in tale quadro, su alcuni profili evidenziati dal sottosegretario Palma nel proprio intervento.

Concorda, in particolare, sull'opportunità di intendere la cittadinanza come un percorso per la conquista di uno *status*. Ricorda come nel corso dell'esame in Commissione siano stati formulate diverse proposte, tra cui quella di prevedere la cittadinanza a punti - come avviene in altri Paesi - o di uno *ius soli* temperato; ritiene quindi opportuno lavorare insieme per individuare forme di intesa

che evitino scontri tra forze politiche.

Condivide, altresì, alcune osservazioni formulate dai colleghi Zaccaria e Bressa sul concetto di cittadinanza, da intendere come insieme di diritti e di potestà e, al contempo, come diritto in sé, espressione di una potestà giuridica di appartenenza. Dissente quindi da un'impostazione che riduca tale concetto ad una valutazione di mera convenienza, essendo il diritto di cittadinanza un momento di identificazione con una cultura ed una nazione. Rileva inoltre che il concetto di tempo è molto diverso per chi fugge da un Paese in guerra o di estrema povertà, avendo davanti a sé un'attesa di vita minore rispetto a chi è nato in una società stabile.

Esprime dissenso, inoltre, sul profilo critico rappresentato dal sottosegretario Palma relativamente al presunto incremento del numero dei parenti con diritto ad entrare in Italia che conseguirebbe all'attribuzione della cittadinanza, secondo quanto proposto da molti emendamenti. Ritiene infatti che se si dedicasse tempo ed attenzione al complesso tema in esame si giungerebbe probabilmente alla conclusione che tale conseguenza costituisce un fattore positivo anziché negativo, aiutando a selezionare il fenomeno migratorio e riconoscendo il valore della famiglia. Appare infatti più logico consentire l'ingresso in Italia ai parenti di un neo cittadino che viva in Italia stabilmente ed abbia una reale voglia di integrazione sul territorio.

In merito agli emendamenti presentati sul tema dello *ius soli*, ricorda che il suo gruppo ha formulato una proposta più radicale, pur essendovi la disponibilità ad individuare altre possibili soluzioni, come dimostra il fatto che sono stati sottoscritti anche numerosi emendamenti di altri gruppi. Si propone, in particolare, di prevedere che chi nasce in Italia debba aver frequentato almeno il primo ciclo scolastico, arrivando a circa dieci anni di età. Il sottosegretario, nel proprio intervento, ha paventato il rischio di soluzioni illogiche dovute al fatto che il minore acquisterebbe la cittadinanza anche se i genitori avessero deciso di non farne richiesta o non avessero ancora avuto i requisiti. Non ritiene condivisibile tale impostazione, che oltretutto disincentiverebbe le nascite, che non tiene conto della differente condizione in cui si trova il minore che sin dalla nascita partecipa alla vita sociale di un Paese rispetto a chi vi è arrivato in età adulta.

Prende atto, in ogni modo, dell'apertura manifestata dal sottosegretario Palma nell'ipotizzare una soluzione che consenta di richiedere la cittadinanza all'età di sedici anni.

Ritiene, invece, che la proposta formulata dal sottosegretario di prevedere una riduzione dei tempi per la conclusione della procedura di concessione della cittadinanza non costituisca un aspetto della riforma in discussione quanto piuttosto un necessario corollario dell'*iter* di semplificazione e di snellimento in essere per tutti i procedimenti amministrativi.

Nel concordare, infine, sull'opportunità di svolgere tutti gli approfondimenti necessari sul tema in esame, ritiene che ciò non giustifichi una sospensione dell'esame parlamentare delle proposte di legge, dovuta chiaramente a motivazioni di divisione politica dei gruppi di maggioranza, che avrebbero altrimenti potuto affidare al Parlamento la ricerca di soluzioni condivise e trasversali.

Raffaele VOLPI (LNP) ritiene che l'intervento del sottosegretario Palma sia stato importante e chiarificatore della posizione del Governo, non potendosi assolutamente definire come burocratico-ministeriale. Ritiene infatti che la chiarezza nella posizione dell'Esecutivo sia un elemento di rilievo per la maggioranza e per l'opposizione.

Ritiene ormai ripetitive e di scarsa utilità le provocazioni effettuate da alcuni colleghi nel corso del dibattito sull'impostazione da seguire nella trattazione del tema della cittadinanza con riguardo ai profili che attengono al governo dell'immigrazione.

Considera il dibattito finora svolto sul tema della cittadinanza importante e qualificante per tutti e sottolinea come dallo stesso sia emersa la volontà di alcuni gruppi di mascherare sotto forma di interventi tecnici impostazioni politiche, accompagnando l'intervento ad una dialettica propria di una sede accademica più che del Parlamento, dove la politica svolge un ruolo pregnante.

La Commissione approva la proposta della relatrice di formulare un invito al ritiro di tutti gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, fermo restando che, diversamente, il parere deve intendersi contrario.

ALLEGATO

**Modifiche alla legge n. 91 del 1992, recante nuove norme sulla cittadinanza. C. 103-104-457-566-718-995-1048-1592-2006-2035-2431-2670-2684-2904-2910-A.**

**EMENDAMENTI PREDISPOSTI DALLA RELATRICE**

**ART. 1.**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

*Art. 1-bis.  
(Matrimonio).*

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:  
«1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, qualora al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sussista separazione personale dei coniugi o non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».

*Proposta n. 1.  
(Approvata)*

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

*Art. 1-bis.*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto il seguente:  
«4-bis. Qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla sussistenza dei motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica di cui al comma 1, lettera c), il Ministro dell'interno sospende il procedimento per l'acquisizione della cittadinanza per un periodo massimo di tre anni».

*Proposta n. 2.  
(Approvata)*

**ART. 4.**

*Al comma 1, capoverso Art. 10, comma 1, sostituire le parole: , che avviene nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo con le seguenti: innanzi al prefetto.*

*Proposta n. 3.  
(Approvata)*

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

*Art. 4-bis.  
(Nullità dell'acquisto della cittadinanza).*

1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:  
«2-bis. L'acquisto della cittadinanza, avvenuto a seguito della presentazione di dichiarazioni mendaci o attraverso la formazione o l'uso di atti falsi è nullo. La nullità viene dichiarata dall'autorità competente che adotta gli atti conseguenti».

*Proposta n. 4.  
(Approvata)*

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.  
(*Revoca della cittadinanza*).

1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:  
«2-bis. L'acquisto della cittadinanza viene revocato in caso di condanna passata in giudicato dello straniero, ovvero del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, per i delitti di associazione sovversiva e con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale o di condotta con finalità di terrorismo, nonché per i delitti contro la personalità dello Stato, di cui al libro secondo, titolo I, capi I e II, del codice penale, indipendentemente dalla pena edittale stabilita per i medesimi delitti».

*Proposta n. 5.*

**(Approvata)**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.  
(*Minori nati in Italia da genitori provenienti dai territori della ex Jugoslavia*).

1. Chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori entrambi privi di cittadinanza in conseguenza della dissoluzione della Repubblica federativa della Jugoslavia, ove non sussistano i requisiti per l'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è considerato comunque cittadino italiano per nascita, qualora almeno uno dei genitori sia presente nel territorio nazionale da una data anteriore al 1° gennaio 1996.

2. Il minore che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia già maturato e conservi i requisiti prescritti dal comma 1 è considerato cittadino per nascita, a condizione che non sia in possesso di un'altra cittadinanza e sia presente nel territorio nazionale dalla nascita.

3. Chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2 la perde se, durante la minore età, acquista la cittadinanza di un altro Stato.

*Proposta n. 6.*

**(Approvata)**